



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/13

Coordinamento interregionale dei Servizi
veterinari
saia@regione.veneto.it

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari

II.ZZ.SS.

OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità

COPEPI e CESME
IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute
Generale di Brigata Raffaele Covetti
srm20400@pec.carabinieri.it

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale
della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it

MASAF - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
c.a. Dott. Eugenio Duprè
MITE@pec.mite.gov.it
dupre.eugenio@mase.gov.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei
rapporti con l'ecosistema

Uffici 2 e 9 DGISA

Ufficio 8 DGSA

e, p.c.

Associazioni di categoria settore bovini e ovi-caprini

AMVI – FNOVI - SIVEMP

Ufficio di Gabinetto

Capo Dipartimento DOHRI

Ufficio 3 DOHRI

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione del Dispositivo dirigenziale recante modifica del Dispositivo prot. 19593-03/07/2025-DGSA-MDS-P

Si trasmette il dispositivo in oggetto. Si ringrazia dell'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore dell'Ufficio 3 DGSA
Dott. Luigi Ruocco*



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Oggetto: Dispositivo dirigenziale recante modifica del Dispositivo prot. 19593-03/07/2025-DGSA-MDS-P

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera a) e b) nonché l'allegato V;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 ed in particolare l'articolo 19, comma 4-bis;

CONSIDERATO che il 25 giugno 2025 è stato confermato dal CESME presso l'IZSAM un focolaio di Lumpy skin disease in uno stabilimento di bovini sito nel Comune di Porto Mantovano (MN) e avente codice 045MN057;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica nelle zone di restrizione in Italia continentale è stazionaria e non sono stati confermati ulteriori focolai;

RITENUTO di dover consentire le deroghe per la movimentazione dei bovini, in conformità con il Regolamento (UE) 2020/687;

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche al Dispositivo prot. 19593-03/07/2025-DGSA-MDS-P)

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

(Deroghe per la movimentazione di bovini da vita)

«1. Previa valutazione del rischio e nei soli casi previsti dal Regolamento (UE) 2020/687, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di bovini alle condizioni generali e specifiche di cui allo stesso Regolamento. In particolare:

- visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita;
- test PCR negativo su tutti i bovini costituenti la partita;
- adozione di misure di mitigazione del rischio durante il trasporto.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1 e alle stesse condizioni, è altresì possibile consentire la movimentazione in deroga di bovini da vita, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e decade automaticamente alla scadenza delle zone di restrizione.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione “Trovanorme”.

Roma, (data della firma)

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini